



COMUNE DI ARDAULI

Provincia di Oristano

Piazza Matteotti, n°2 09081 Ardauli - Tel.0783/651223 - Fax 0783/651573

C.F. 80007390950 – P.IVA 00503960957

sociale@comuneardauli.gov.it – protocollo@pec.comuneardauli.gov.it



CAPITOLATO TECNICO

È INDETTA UNA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI DI ARDAULI. CIG 6033080F19.

La gara sarà svolta mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.

STAZIONE APPALTANTE : Comune di Ardauli - Servizi amministrativo socio-assistenziale.
PIAZZA MATTEOTTI 4 – 09081 ARDAULI sociale@comuneardauli.gov.it – sociale.ardauli@pec.it – tel 0783.651223 – 0783.651573.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Amministrativo socio assistenziale D.ssa Casula Barbara.

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di arredi ambientalmente sostenibili per la comunità alloggio per anziani di Ardauli.

Le comunità alloggio sono strutture residenziali tutelari di piccole dimensioni destinate ad ospitare un ristretto numero di soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti, i quali non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare, né possono essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari, persone singole. La struttura oltre che di spazi comuni, consta di stanze singole e/o doppie, destinati a fornire un servizio abitativo generale;

I Locali interessati dalla fornitura di arredi sono meglio descritti nell'allegata **Planimetria Generale**.

Gli arredi e il loro posizionamento spaziale sono stati studiati per garantire un senso di familiarità in base alle esigenze specifiche della comunità alloggio.

Caratteristiche principali degli spazi e degli arredi sono:

- a) familiarità dei luoghi;
- b) gestibilità dell'utenza e attivazione della partecipazione dell'utente alle proprie esigenze quotidiane;
- c) miglioramento del servizio reso e sicurezza dell'utente finale e del lavoratore nello svolgimento del servizio.
- d) flessibilità dello spazio – percorsi di vita suggeriti ma liberi.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente appalto deve tener conto delle caratteristiche indicate nell'allegato 1 al presente capitolato "SCHEDE TECNICHE DEGLI ARREDI".

Eccetto per gli arredi per i quali si richiede un colore specifico, ciascun concorrente presenta la propria offerta compresa di colore o eventualmente mette a disposizione la tabella colori per la scelta dell'Amministrazione;

La fornitura comprende anche l'onere della creazione di fori, tagli e modifiche sulle parti di mobilia che coprano o intralcino l'uso di prese e interruttori, oppure per necessità di passaggi o di cavi o altre canalizzazioni. Gli arredi dovranno essere installati prevedendo la fornitura di ferramenta (cerniere delle ante, viti, tasselli, guide e parti di fissaggio).

Tutti i componenti oggetto della fornitura devono possedere propria manualistica e documentazione tecnica idonea alla descrizione del rispettivo funzionamento, montaggio ed utilizzo con particolare richiamo alle modalità operative di impiego per un corretto utilizzo.



COMUNE DI ARDAULI

Provincia di Oristano

Piazza Matteotti, n°2 09081 Ardauli - Tel.0783/651223 - Fax 0783/651573

C.F. 80007390950 – P.IVA 00503960957

sociale@comuneardauli.gov.it – protocollo@pec.comuneardauli.gov.it



La suddetta documentazione dovrà far fede delle caratteristiche tecniche dei componenti che saranno verificate in sede di collaudo.

In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato di prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento della fornitura, l'Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque rispondente alla normativa al momento in vigore.

ART. 3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA – scheda degli arredi

L'affidamento riguarda la fornitura, trasporto e montaggio, degli arredi descritti nell'allegato 1 al presente capitolato "SCHEDE TECNICHE DEGLI ARREDI".

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA – scheda delle disposizioni di sicurezza.

Ogni arredo deve essere realizzato, a pena di esclusione, con i materiali richiesti, a perfetta regola d'arte e corrispondere per qualità, funzionalità, quantità e misure alle suddette descrizioni particolari.

I materiali oggetto della fornitura devono rispondere alle vigenti normative nazionali e CEE in materia di sicurezza ed a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone, come elencato nell'allegato 2 al presente capitolato "**SCHEDA SINTETICA DELLE PRESCRIZIONI PER I MATERIALI**".

Gli arredi debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati.

I predetti materiali dovranno, altresì, rispondere alle vigenti normative in materia di prevenzione incendio.

Tutti gli articoli della fornitura dovranno avere la certificazione attestante l'assenza o il basso di contenuto di formaldeide (classe E1).

ART. 5 – TERMINI PER LA CONSEGNA

La fornitura e il montaggio degli arredi dovranno essere effettuati entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di affidamento della fornitura da parte del responsabile del Servizio competente.

La fornitura ed il montaggio dovranno complessivamente occupare non oltre 30 giorni di tempo e dovranno essere svolte, entro i tempi indicati dall'Ente nel Bando.

La consegna parziale di quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna.

Prima della consegna l'impresa aggiudicataria dovrà dare avviso scritto, al responsabile del procedimento, almeno due giorni lavorativi prima delle operazioni di consegna della merce e concordare gli orari e le modalità di consegna, ivi compresi i mezzi che potranno essere utilizzati per accedere ai locali. La ditta, quindi, dovrà organizzarsi con mezzi di trasporto e scarico adeguati.

Sarà applicata una sanzione pari al 0,2% dell'importo della fornitura per ciascun giorno di ritardo rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, per la consegna e montaggio della fornitura.

Sarà applicata una sanzione pari al 0,5% dell'importo della fornitura per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine massimo indicato per la consegna e montaggio della fornitura.

L'importo delle penali indicate si intende al netto di IVA.

Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto, l'Amministrazione, oltre all'applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per l'acquisto di beni o servizi similari.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 6 – COLLAUDO

Al termine dei lavori di installazione e posa in opera degli arredi, in ogni singolo locale il responsabile del procedimento, coadiuvato dal tecnico specializzato, effettuerà in contraddittorio con il responsabile incaricato dall'Impresa aggiudicataria, una verifica della conformità della fornitura eseguita per il rilascio



COMUNE DI ARDAULI

Provincia di Oristano

Piazza Matteotti, n°2 09081 Ardauli - Tel.0783/651223 - Fax 0783/651573

C.F. 80007390950 – P.IVA 00503960957

sociale@comuneardauli.gov.it – protocollo@pec.comuneardauli.gov.it



del relativo certificato, oppure adotterà i provvedimenti necessari qualora siano emersi difetti ed irregolarità nella esecuzione della fornitura anche successivamente la consegna.

Il Responsabile del procedimento sulla base delle verifiche effettuate potrà:

- Accettare i prodotti;
- Rifiutare in tutto o in parte i prodotti;
- Dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti che presentino difetti di lieve entità, cioè che non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richieste.

Qualora la fornitura, a seguito di collaudo, dovesse risultare difettosa o in qualsiasi modo non rispondente a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, sarà rifiutata e l'impresa fornitrice avrà l'obbligo di ritirarla e sostituirla a proprie cure e spese. Se trascorsi 15 giorni dalla data di comunicazione scritta, l'aggiudicataria non avrà provveduto a sostituire la fornitura o parte della stessa rifiutata, l'Amministrazione potrà acquistare tali prodotti presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggiore prezzo.

L'accertamento della regolarità della fornitura e l'avvenuta presa in carico della merce non esonerano l'appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, difformità e vizi occulti accertati successivamente.

Gli articoli che al momento della consegna presentassero difetti di fabbricazione, ammaccature ed altro (anche per causa di trasporto) saranno rifiutati con obbligo, da parte dell'Impresa aggiudicataria, della loro immediata sostituzione. L'impresa aggiudicataria si impegna, in tal caso, ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori e le sostituzioni necessarie per eliminare difetti, imperfezioni e difformità entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione anche via fax o e-mail.

L'Amministrazione si riserva, infine, di sottoporre la fornitura medesima, se del caso, ad accertamenti in laboratori specializzati per verificarne la conformità ai criteri indicati dal bando. In caso di discordanze riscontrate nella fornitura, la stessa potrà essere considerata accettata con riserva ovvero rifiutata. Dell'eventuale rifiuto verrà data comunicazione formale. In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione della merce contestata, con altra conforme alle prescrizioni stabilite.

Nel caso di accertata difformità dei materiali forniti, gli oneri relativi ad accertamenti specifici ed eventuali maggiori spese saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 7 – PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Ai fini della esecuzione del contratto, i prezzi offerti costituiscono i prezzi contrattuali. I prezzi rimarranno fissi ed invariati sino alla fine della fornitura. Il prezzo complessivo offerto si intende comprensivo di ogni onere di imballaggio, trasporto e consegna a destinazione e montaggio, nel luogo indicato dall'Amministrazione.

Sia il valore complessivo della fornitura (comprensivo della messa in opera degli arredi e degli altri adempimenti a carico dell'impresa aggiudicataria) sia i singoli prezzi unitari, si intendono fissi, invariabili ed indipendenti, da qualunque eventualità di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

ART. 8 –ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario:

- a) si impegna a garantire la conformità di tutti gli arredi alle prescrizioni normative generali ed a quelle specifiche previste nel capitolato, nonché produrre tutte le attestazioni e certificazioni richieste;
- b) garantisce che tutti i beni oggetto della fornitura siano perfettamente funzionanti ed esenti da difetti costruttivi e vizi di qualsiasi tipo;
- c) si impegna a mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da eventuali richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Amministrazione da terzi



COMUNE DI ARDAULI

Provincia di Oristano

Piazza Matteotti, n°2 09081 Ardauli - Tel.0783/651223 - Fax 0783/651573

C.F. 80007390950 – P.IVA 00503960957

sociale@comuneardauli.gov.it – protocollo@pec.comuneardauli.gov.it



danneggiati, pertanto sarà direttamente responsabile dei danni che dovessero essere arrecati dal proprio personale a persone o cose sia dell'Amministrazione sia di terzi. L'aggiudicatario dovrà quindi adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto;

d) sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dall'inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di commercio dei materiali oggetto dell'appalto.

e) si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura, nonché rispetto ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

f) è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;

g) è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente. Il Comune è dunque esonerato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

4

ART. 9 - ONERI DELLA SICUREZZA

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

La posa in opera della fornitura di arredi verrà effettuata presso la struttura di nuova costruzione, attualmente priva di attività lavorativa.

Resta immutato l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Rimane inteso che in caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato ai commi che precedono risulterà necessario procedere con un verbale di coordinamento tra appaltatore e committente. E' quindi onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza.

ART. 10 - GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

Tutti gli arredi devono essere dotati di **garanzia biennale dalla data del collaudo**, da eventuali difetti o anomalie varie di fabbricazione.

Nel corso del periodo di garanzia si obbliga a porre rimedio a proprie spese e senza alcun addebito per l'Amministrazione ad eventuali difformità e difetti di funzionamento riscontrati, mediante riparazione o sostituzione dei componenti difettosi, entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità delle parti di ricambio occorrenti in caso di rotture.

L'eventuale garanzia per un lasso di tempo maggiore a quello previsto dalla normativa vigente dovrà essere esplicitata in sede di offerta tecnica e non può in ogni caso comportare un maggiore onere per la stazione appaltante.

ART. 11 - LAVORI D' INSTALLAZIONE

Tutte le attività di installazione degli arredi dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

ART. 12 – PULIZIE A CONCLUSIONE DELLE INSTALLAZIONI – MATERIALE DI SCORTA

Tutti i locali dovranno essere perfettamente puliti al termine del montaggio del mobilio con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi ed i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura ed onere dell'impresa aggiudicataria secondo le vigenti leggi.

ART. 13 - PENALITA' E VICENDE CONTRATTUALI

- 1) Risoluzione per inadempimento



COMUNE DI ARDAULI

Provincia di Oristano

Piazza Matteotti, n°2 09081 Ardauli - Tel.0783/651223 - Fax 0783/651573

C.F. 80007390950 – P.IVA 00503960957

sociale@comuneardauli.gov.it – protocollo@pec.comuneardauli.gov.it



In caso di inadempimento da parte dell'impresa aggiudicatrice, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell'impresa, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest'ultimo in sede di offerta. In particolare si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC, a tutto danno e rischio del contraente, qualora si dovessero verificare ritardi nella consegna superiori a 10 giorni lavorativi, considerato che il rispetto dei tempi di consegna riveste fondamentale importanza data la destinazione degli immobili oggetto della fornitura.

5

2) Risoluzione di diritto - Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione comunale intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- motivi di pubblico interesse;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara;
- quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 10% dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. Esclusa);
- cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'Art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- subappalto non autorizzato;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- liquidazione, fallimento e altre procedure concorsuali
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 24, comma 1, della L.R.T. n. 38/2007.

Nei suddetti casi l'Amministrazione comunale sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. L'Impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

L'Amministrazione comunale conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

3) Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore

In caso in cui il fornitore receda anticipatamente dal contratto, l'Amministrazione comunale, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura secondo le modalità indicate al precedente punto 1.

ART. 14 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE IN DANNO

L'Amministrazione comunale, a seguito della risoluzione, ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno alla ditta inadempiente alla quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione medesima.

Per il risarcimento dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione comunale sui beni dell'impresa aggiudicataria.

ART. 15 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116 del D.lgs 163/2006.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO



COMUNE DI ARDAULI

Provincia di Oristano

Piazza Matteotti, n°2 09081 Ardauli - Tel.0783/651223 - Fax 0783/651573

C.F. 80007390950 – P.IVA 00503960957

sociale@comuneardauli.gov.it – protocollo@pec.comuneardauli.gov.it



È fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

6

ART. 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione comunale sulla base delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria.

Il pagamento sarà effettuato a termini di legge dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente. L'Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte degli organi competenti, si procederà attraverso le previsioni dell'art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc Irregolare.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e alle disposizioni del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente in deroga ad ogni altro Foro, quello di Oristano.

Ardauli 01.12.2014

La Responsabile del Servizio Amministrativo
D.ssa Casula Barbara